

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 9 depositato il 29 gennaio 2013.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA Via dei Portoghesi 12, domicilia - C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it.

contro

la Regione Autonoma Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

della legge regionale n. 33 del 23 novembre 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 27 novembre 2012, recante "Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)".

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 gennaio 2013 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente).

La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo unico di cui essa consta, il quale prevede che, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo, quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione. Tale previsione si pone in contrasto con l'art. 117, co. 2, lett s), della Costituzione, nonché con l'art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4), e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Occorre premettere che il trattamento e la gestione dei rifiuti sono riconducibili alla materia, di potestà legislativa esclusiva statale, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 244/2011; n. 33/2011; 331/2010; 278/2010; 249/2009; 10/2009; 277/2008; 62/2008; n. 247/2006). Ancorché la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca una materia di carattere trasversale, che può interferire con altri ambiti di competenza spettanti alle autonomie territoriali (ad esempio, con quelli riconducibili alle materie del governo del territorio o della tutela della salute), le disposizioni statali adottate in tale ambito, in specie quelle di cui al d.lgs. n. 152/2006, vincolano anche la Valle d'Aosta che, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 61/2009), "difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti".

In via preliminare si rileva che la norma censurata è stata adottata sulla base di un referendum propositivo indetto nell'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali sancito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto di autonomia (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4). Secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (recante "Disciplina dell'iniziativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi, dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale"), il referendum è subordinato ad una delibera di ammissibilità della proposta di legge da parte della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, che si pronuncia espressamente e motivatamente anche in merito "alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge" e "alla conformità della proposta di legge alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" (cfr. art. 7, l.r. n. 19/2003). Nel caso di specie, la Commissione regionale, con delibera pubblicata su B.U.R. n. 40 del 27 novembre 2011, ha erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della "tutela della salute". Ne consegue

che, non sussistendo la competenza regionale prevista all'art. 7, lett. A), della l.r. n. 19/2003, il referendum non doveva essere dichiarato ammissibile. La violazione della norma interposta determina l'incostituzionalità della legge in esame per violazione dell'art. 15, co. 2, dello Statuto di autonomia in relazione all'art. 7 della legge regionale "statutaria" n. 19/2003.

Nel merito, la disposizione regionale contrasta con la normativa statale in materia di rifiuti contenuta nel d.lgs. 152/2006. Da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nel richiamato Codice dell'ambiente, infatti, emerge che il legislatore statale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva attribuita dall'art. 117, co. 2, lett. S) della Costituzione, ha inteso creare un sistema di gestione dei rifiuti integrato, che risponda all'esigenza di coniugare il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, il principio di concorrenza, il principio di sostenibilità ambientale e le esigenze di tutela della salute. L'esame complessivo delle disposizioni del codice dell'ambiente induce ad escludere che siano compatibili con la Costituzione normative regionali volte a vietare del tutto la realizzazione e la utilizzazione di determinate tipologie di impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti.

In particolare, dall'art. 195, co. 1, lett. P), d.lgs. N. 152/2006, che riserva allo Stato il compito di individuare i "criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti", si ricava, a contrario, che la Regione non può stabilire ex lege l'inidoneità del suo intero territorio alla localizzazione di determinate tipologie di impianti, perché altrimenti le competenze statali sarebbero sostanzialmente svuotate (ex art. 195, co. 1, lett. P). Il medesimo articolo, alla lettera f) del comma 1, riserva allo Stato l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. È evidente che se le Regioni potessero vietare la realizzazione degli impianti nel loro territorio, l'esercizio di tale attribuzione statale ne risulterebbe compromessa.

Inoltre, l'art. 196, lett. n), attribuisce alle Regioni la competenza a definire i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché, alla lett. o), la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento. Ne consegue che la previsione, da parte dello strumento legislativo regionale, della inidoneità di tutto il territorio regionale ad accogliere determinate tipologie di impianto, contrasta con il regime delineato dal d.lgs. n. 156/2006 e con le competenze che quest'ultimo attribuisce ad atti amministrativi delle Province.

Inoltre, la disposizione censurata sovverte il principio generale per cui, di regola, le aree si ritengono idonee alla realizzazione degli impianti, salvo che non siano definite non idonee sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale in attuazione dell'art. 195, co. 1, lett p) del d.lgs. n. 152/2006.

Per questi motivi

si chiede

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 23 novembre 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 27 novembre 2012, recante "Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)" in quanto eccede dalle competenze riconosciute alla regione dallo Statuto speciale di autonomi (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, co. 2, lett s).

Roma, 21 gennaio 2013.

Avvocato dello Stato
Giuseppe FIENGO

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Ricorso n. 11 depositato il 31 gennaio 2013.

del Presidente del Consiglio dei Ministri, in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it., presso la quale è domiciliato per legge in ROMA, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Regione in carica, con sede in Aosta,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 27 novembre 2012, n. 49, limitatamente all'articolo 2, comma 10.

FATTO

La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 30, del 21 novembre 2012, ha dettato disposizioni per l'“Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni vigenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative”.

L'art. 2 della legge, sotto la rubrica “Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale”, al comma 10, prevede che: “Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali”:

La disposizione soprarichiamata della legge regionale è costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 gennaio 2013, viene impugnata per i seguenti

MOTIVI

1. Il legislatore statale, con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha dettato disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività al fine di favorire la crescita economica del Paese.

L'art. 35 del testo normativo prevede varie misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. A quest'ultimo fine, l'ottavo comma, dell'articolo richiamato, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di tesoreria mista previsto dall'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1987, n. 279. È stato, infine, precisato che, nello stesso periodo, agli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il temporaneo ritorno al sistema di tesoreria unica costituisce un evidente strumento di coordinamento della finanza pubblica a cui il legislatore statale è ricorso nell'attuale fase di risanamento urgente dei bilanci pubblici, centrale e locali. La sua finalità immediata è l'incremento della giacenza di cassa dello Stato allo scopo di limitare il ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico necessari per procurare la liquidità a breve termine dello Stato e degli enti pubblici e così concorrere a contenere i tassi di interesse sul debito nell'attuale situazione di tensione sugli stessi.

L'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012, trova applicazione nei confronti di tutti gli Enti locali, Regioni e province autonome e costituisce, pertanto, una riforma socio-economica finalizzata alla tutela dell'unità economica della Repubblica ed al coordinamento della finanza pubblica.

2. L'art. 2, comma 10, della legge n. 30, del 2012, della Regione Valle d'Aosta, prevedendo che le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione ed alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali, si pone in aperto contrasto con l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1, del 2012, e viola, di conseguenza, i principi di cui agli articoli 117, terzo e sesto comma, 119 e 120 della Costituzione.

2.1 Al riguardo non può non porsi in evidenza che il sistema di tesoreria unica, come precisato anche di recente da codesta Corte, con la sentenza n. 311/2012, costituisce uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato-ordinamento e la disciplina del suo funzionamento rientra tra le scelte di politica economica nazionale.

La disciplina dettata dalla normativa statale si sostanzia, infatti, in una “misura di gestione della liquidità tramite la quale ingentissime somme presenti nel sistema bancario vengono depositate nelle Tesorerie provinciali” (Sent. n. 311/2012) e consente, così, di emettere una minore quantità di titoli di Stato contribuendo così nella riduzione del cosiddetto spread. Tali regole, pertanto, si collocano nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale e non può essere incisa o modificata dal legislatore regionale.

2.2 Si osserva ancora che l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012, come riconosciuto da codesta Corte con la richiamata sentenza n. 311, del 2012, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento nella finanza pubblica. Esso infatti prevede l'applicazione a Regioni ed Enti locali del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 770 per un periodo di tempo limitato, senza vincolare o limitare la disponibilità delle somme né incidere sulla loro destinazione.

La disciplina dettata dal legislatore statale soddisfa, pertanto, entrambe le condizioni perché possa essere qualificata quale

effettivo e vincolante principio fondamentale in materia di finanza pubblica: “ha carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle Regioni ed Enti locali, che sono comunque tenute a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato” (Sent. n. 311/2012) e non possono, quindi, ridurlo unilateralmente.

2.3 Alla stregua delle considerazioni che si sono formulate appare evidente che la legge regionale che qui si censura, esonerando alcuni enti locali ed istituzioni regionali dal regime di tesoreria unica disposto dallo Stato, viola macroscopicamente gli artt. 117 e 119 della Costituzione nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non può derogare, nonché l’art. 120 della Costituzione in merito ai profili di tutela dell’unità economica della Repubblica.

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 10, della legge n. 30, del 21 novembre 2012, della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Con l’originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella riunione del 18 gennaio 2013 e della relazione allegata al verbale;
2. Copia della impugnata legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 30/2012.

Roma, 25 gennaio 2013.

Avvocato dello Stato
Massimo MASSELLA DUCCI TERI
